



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.176 del registro	PROROGA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 5, D.LGS 165/01 E SMI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 225
Data 30/12/2024	

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 18.10 e seguenti si è riunita in modalità telematica ai sensi dell'apposito regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04/08/2022, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	V	
Atripaldi Ottavio	Vice Sindaco	V	
Carbone Luisa	Assessore		X
Bottini Fabrizio	Assessore	V	
Colantonio Ivan	Assessore		X
Bianchini Manuela	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco.

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Giunta comunale

Viste:

- l'istanza di protocollo n.33758 del 17/11/2023 e successiva integrazione prot. n. 34141 del 22/11/2023, con la quale il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rocca di Papa, inquadrato nella categoria D1, posizione economica D1, matricola n. 225, comunicava a questa Amministrazione di essere stato individuato dal Comune dell'Aquila (AQ) con nota del 30/10/2023 per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato per la durata di anni uno, salvo proroga, ai sensi dello stesso art. 110, comma 1 del TUEL con conseguente periodo di aspettativa fino alla durata massima dell'incarico individuato in anni uno, salvo proroga;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28/11/2023 e la successiva determina del Responsabile dell'area Affari Generali con la quale è stata concessa dal 01/01/2024 al 31/12/2024 salvo proroga;
- l'istanza prot. n. 36416 del 13/12/2024 con cui il dipendente matr. 225 chiede la proroga dell'aspettativa di che trattasi dal 01/01/2025 al 31/12/2025 a seguito della volontà dell'ente utilizzatore di prorogare l'incarico dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 110 comma 1 D.lgs. 267/2000 giusta nota del Comune dell'Aquila prot. n. 0131533 del 10/12/2024 allegata;

Richiamati:

- l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, comma 5 che stabilisce che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- l'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale all'interno della disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali, prevede il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per tutto il periodo di durata dell'incarico per quei dipendenti della pubblica amministrazione ai quali venga conferito un incarico di funzione dirigenziale;
- l'art. 53 comma 10 e succ. del D.Lgs. 165/2001
- la sentenza TAR Marche, Sezione I, 7 febbraio 2018, n.94, secondo cui la concessione dell'aspettativa non avrebbe carattere di automatismo ma un effetto derogatorio della disciplina in materia di esclusività della prestazione lavorativa che si produce solo a seguito della concessione dell'aspettativa
- il parere n. 232 reso dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 11 settembre 2018, secondo cui, nel chiarire i contenuti della modifica apportata dall'art.11 del D.L.n.90/2014 alla previsione dell'art.110, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000, precisa che *"2.5. L'attuale disposizione in esame, nel ribadire l'impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'aspettativa prevista dalla medesima disposizione..."*; - il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0025780-P-16/04/2021), secondo cui il comma 5 dell'art.110 non istituisce alcun diritto del dipendente alla collocazione in aspettativa, bensì prevede per l'interessato una possibilità, condizionata alla concessione da parte del datore di lavoro, con citazione a margine della sentenza TAR Marche Sez. I del 7 febbraio 2018, n.94 e il parere della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n.232 del 2018;

Rilevato, pertanto, che la richiesta di collocamento in aspettativa in esame implica una valutazione dell'amministrazione di appartenenza, che, nel prendere atto della volontà del dipendente interessato, è tenuta a valutare l'impatto dell'eventuale accoglimento

sull'organizzazione settoriale e, di conseguenza, sulle necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nell'ottica del buon funzionamento dell'amministrazione;

Atteso che

- Nell'anno 2024 l'Area LLPP di questo ente è risultata oggetto di tre defezioni a diverso titolo (aspettative e malattia) di personale tecnico, fra cui il richiedente ex responsabile di Area, che ne hanno ridotto assai l'organico, ingenerando delle difficoltà ad assicurare il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza richiesta nello svolgimento della propria azione amministrativa, proprio per la presenza allo stato di un solo tecnico all'interno della predetta area;
- l'Ente sta riscontrando difficoltà nel reperire personale tecnico a tempo determinato sia da graduatorie di altri enti o tramite procedura concorsuale quale la fallita selezione effettuata a dicembre 2024 tramite gli elenchi ASMEL per sopperire ad una figura di funzionario tecnico da finanziare nel quadro economico di un progetto finanziato dal PNRR;
- l'anno 2025 costituisce anno essenziale per la prosecuzione e la finalizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, in un numero di almeno otto progetti avviati, e la disponibilità di personale tecnico è di fondamentale importanza per una tempestiva finalizzazione dei progetti, che dovranno potersi chiudere entro giugno 2026, pena l'applicazione delle condizionalità previste per la mancata implementazione degli stessi progetti finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato da fondi Next Generation EU;

Ritenuto inoltre che sul solco di quanto espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere DFP-0025780-P-16/04/2021 surrichiamato, questa amministrazione può verificare in concreto la ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che possono comunque influire sull'accoglimento/conformazione della richiesta nell'ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione.

Considerato pertanto che l'aspettativa presuppone l'apprezzamento discrezionale del datore di lavoro di valutare l'opportunità della concessione in relazione ai propri fabbisogni di personale ed esigenze di servizio e ritenuto per l'effetto di riservarsi, in caso di protrazione delle odierne difficoltà e del verificarsi di sopraggiunte ulteriori accertate esigenze organizzative e di servizio incompatibili con la medesima aspettativa, di poter revocare la concessione e richiedere il rientro in servizio del dipendente previo congruo preavviso;

Rilevato che all'uopo sono intercorsi rapporti con l'amministrazione richiedente onde cercare di poter trovare degli accorgimenti organizzativi che possano essere equamente soddisfatti per entrambi le amministrazioni, stanti le citate esigenze organizzative di questo ente, che allo stesso tempo non compromettano quanto di positivo svolto dal dipendente in questione presso l'amministrazione destinataria.

Considerato che:

- Sussistono, ferme restando le peculiarità del caso di specie e le esigenze organizzative testé enucleate, i presupposti per poter dare l'indirizzo ai responsabili competenti per concedere la proroga dell'aspettativa senza assegni disposta dal richiamato comma 5 art. 110 del Tuel;
- per effetto del collocamento in aspettativa non retribuita per l'assunzione di incarico dirigenziale, si ha la sospensione del rapporto di lavoro in essere (con riconoscimento dell'anzianità di servizio), che riprenderà alla cessazione dell'incarico conferito;
- tale ripresa non si configura come nuova assunzione per cui non sarà assoggettata ai limiti per nuove assunzioni previsti dalle normative vigenti in materia;
- la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, tenuto conto che è indispensabile per la continuazione del servizio del dipendente con decorrenza 01.01.2025 e che, pertanto, la deliberazione stessa può essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Richiamati i vigenti dettati normativi in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n.267/2000 e dal D.Lgs.n.165/2001 che attribuiscono agli organi di vertice delle amministrazioni locali specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis c.1, del D.Lgs. 267/00 dalla responsabile dell'area finanziaria e risorse umane ;
Tanto in premessa,

Con voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

DELIBERA

1. di stabilire l'indirizzo, per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, che si danno per integralmente richiamate e riportate, al responsabile del Servizio del Personale di poter concedere la proroga del collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 110, comma 5 del Tuel, al dipendente a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'area dei Funzionari e EQ (ex Cat D1), matricola n. 225, per ricoprire l'incarico a tempo determinato di Dirigente presso il Comune dell'Aquila;
2. di stabilire che il collocamento in aspettativa decorrerà dal 01/01/2025 al 31/12/2025, salvo cessazione anticipata per dimissioni;
3. di riservarsi, quale amministrazione datrice di lavoro, in caso di protrazione delle odierne difficoltà e al verificarsi di sopraggiunte ulteriori accertate esigenze organizzative e di servizio incompatibili con la medesima aspettativa, di poter revocare la concessione della stessa e richiedere il rientro in servizio del dipendente previo congruo preavviso secondo i termini generali minimi previsti dal CCNL 16.11.2022;
4. di dare atto che il collocamento in aspettativa non retribuita comporta la sospensione del rapporto di lavoro in essere, che riprenderà alla cessazione dell'incarico conferito;
5. la ripresa in servizio non sarà assoggetta ai limiti per nuove assunzioni previsti dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni con L. 114/2014;
6. di demandare al responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane l'adozione degli atti consequenziali rispetto al presente indirizzo amministrativo;

Successivamente, stante l'urgenza di dar seguito ai provvedimenti consequenziali, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 247**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane**

Oggetto: **PROROGA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 5, D.LGS 165/01 E SMI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 225**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/12/2024**

Il Responsabile di Settore

Patrizia Lucarini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/12/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMILIANO CALCAGNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 07/01/25

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Moreschini Marco in data 07/01/2025
Massimiliano Calcagni in data 07/01/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 07/01/2025 al 22/01/2025, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 07/01/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 07/01/2025